

## Start up innovative: il Governo vuole potenziare gli incentivi fiscali. Come?

*Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima*

Nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 - NaDeF il Governo ha manifestato l'intenzione di incoraggiare l'innovazione tecnologica delle imprese potenziando anche gli incentivi fiscali a favore di chi investe in start up innovative. A tal fine è stata annunciata l'imminente operatività del Fondo Nazionale per l'Innovazione, che agirà come "fondo di fondi" per investimenti diretti in imprese innovative e sarà gestito attraverso una cabina di regia in grado di riunire le risorse pubbliche e private dedicate. Ma quali sono le attuali agevolazioni fiscali previste per attrarre i capitali di terzi nelle start up innovative?

Nel corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto sistematicamente sul tema degli **incentivi fiscali** agli investimenti in **start up innovative** aumentandone la portata. La misura iniziale è stata quasi raddoppiata dagli ultimi interventi normativi con riflessi positivi sul piano degli investimenti.

Da quando il D.L. n. 179/2012, ha introdotto nell'ordinamento nazionale la categoria delle start up innovative, le misure in commento hanno registrato un progressivo incremento, l'ultimo dei quali contenuto nella legge di Bilancio 2019.

L'approvazione, lo scorso 30 settembre, della Nota di aggiornamento al DEF 2019 (**NaDeF**) nonché, a seguire, l'appuntamento annuale di approvazione della legge di Bilancio, è l'occasione per fare il punto sui benefici fiscali rivolti agli investimenti in start up innovative, auspicandone la conferma, nella misura da ultimo stabilita, anche nella prossima legge di Bilancio.

**Leggi anche** [IVA, cuneo fiscale e pagamenti elettronici: via libera alla NaDef 2019](#)

### Cos'è una start up innovativa

Con lo scopo di favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, nonché di attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento nazionale, con il D.L. n. 179/2012, la figura della start up innovativa, cui ha inteso riservare un trattamento fiscale e civilistico ad hoc.

In breve, si qualificano start up innovative le **società di capitali**, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale **non sono quotate** su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- sono costituite da **non più di 5 anni**;
- hanno **sede principale in Italia**, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- presentano, a partire dal secondo anno di attività, un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
- **non distribuiscono** e non hanno distribuito **utili**;

- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi** ad alto valore tecnologico;

- non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti requisiti:

a) le spese di ricerca e sviluppo sono uguali o **superiori al 15%** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;

b) la forza lavoro complessiva è costituita per almeno **1/3** da **dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori**, oppure per almeno **2/3** da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

c) l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un **brevetto registrato**, oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

## Incentivi a sostegno degli investimenti

Consapevole del fatto che il successo della nuova formula imprenditoriale passa anche attraverso la capacità che ha la start up di attrarre capitali di terzi, il legislatore ha previsto una serie di misure finalizzate ad incentivare gli investimenti.

Sul punto è necessario distinguere tra investimenti effettuati da soggetti IRES e investimenti effettuati da soggetti IRPEF.

I **sogetti IRES** che investono in start up innovative beneficiano di una **riduzione della base imponibile** in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare dell'investimento.

I **sogetti IRPEF** possono invece beneficiare della **detrazione dall'imposta lorda** complessivamente dovuta di una quota parte dell'investimento effettuato.

Ai fini agevolativi, è indifferente che l'investimento sia effettuato direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi di venture capital o altre società che investano prevalentemente in start up innovative.

Si ricorda che esiste un **limite massimo di conferimenti** ammissibili in ciascuna start up innovativa cui discende il diritto degli investitori alla detrazione/deduzione. Il D.M. 7 maggio 2019 recante "Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative", ha confermato il limite di **15 milioni di euro** già previsto dal precedente D.M. del 26 febbraio 2016. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

La start up deve quindi rilasciare all'investitore, **entro 60 giorni** dal conferimento una **certificazione** che attesti di non aver ricevuto conferimenti superiori a tale limite o, in caso contrario, l'importo per il quale spetta la deduzione/detrazione.

Inoltre, la start up deve consegnare all'investitore copia del **piano di investimento** contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della attività che prevede di svolgere, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Tale documentazione è espressamente prevista tra le "condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale" (art. 5 D.M. 7 maggio 2019) e pertanto deve essere conservata a cura dall'investitore ed eventualmente esibita in sede di controllo.

**Consulta il Dossier [Start up e PMI innovative: perché conviene investire](#)**

Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto sulla misura dell'agevolazione concessa agli investitori, estendendola sensibilmente.

Nella originaria formulazione, i soggetti IRPEF beneficiavano di una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% dell'importo investito nel capitale sociale, sino a un importo massimo di 500.000 euro l'anno. I soggetti IRES avevano invece diritto ad una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% dell'investimento, fino a un importo massimo di investimento di 1,8 milioni di euro.

Con la legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) il governo italiano ha elevato, sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES, la misura della detrazione/deduzione al 30% ed aumentato, per i soli soggetti IRPEF, l'ammontare dell'investimento massimo detraibile in 1 milione di euro.

Da ultimo, la **legge di Bilancio 2019** (L. n. 145/2018) ha ulteriormente potenziato la misura della detrazione/deduzione accordata, rispettivamente, alle persone fisiche ed alle società **elevandola al 40%**. Non solo. I soggetti IRES che acquisiscono l'intero capitale sociale di start-up innovative beneficiano di una deduzione dal reddito dell'investimento in misura pari al 50%.

Per espressa previsione normativa, le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2019 valgono solo per il 2019 e comunque, così come le precedenti misure, l'efficacia delle aliquote da ultimo stabilite è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea valutata la compatibilità delle stesse con gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

I dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico evidenziano un **costante trend di crescita** degli investimenti. Tale aumento è anche confermato da una recente valutazione OCSE dello Startup Act Italiano. Lo studio, dopo aver riscontrato che nel nostro Paese il mercato del capitale di rischio è significativamente meno sviluppato rispetto ad altre economie europee, ha valutato positivamente le policy nazionali in ragione dell'aumento significativo del numero di operazioni di venture capital che coinvolgono start up.

## Nota di aggiornamento al DEF 2019

Con la Nota di aggiornamento al DEF 2019 il Governo ha manifestato la consapevolezza che gli investimenti privati in start up sono ancora **lontani** dalla **media europea** e l'intenzione di **incoraggiare l'innovazione tecnologica** attraverso l'aumento di tale tipologia di investimenti.

Nella NaDeF 2019 è stato altresì annunciata l'imminente operatività del **Fondo Nazionale per l'Innovazione**, che "opererà come fondo di fondi" per investimenti diretti in start up innovative e sarà gestito attraverso una cabina di regia in grado di riunire le risorse pubbliche e private dedicate a questo tema strategico.

Si auspica pertanto che i prossimi interventi siano idonei a favorire l'**aumento** degli **investimenti privati** in start up innovative nonché a dare continuità alle misure da ultimo adottate, attesi i risvolti positivi per l'economia del Paese ed il crescente interesse degli investitori.